

Prot. n. 5172/RP

Roma, 27 luglio 2026

Gentile Presidente,

mi riferisco al Disegno di legge *“Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* (2984).

Al riguardo, desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 23 luglio, quale utile contributo all’iter parlamentare del provvedimento, a seguito dell’audizione svoltasi il 16 luglio 2026.

Colgo l’occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga



All.to c.s.

On. Mirco Carloni
Presidente della Commissione XIII

On. Giovanni Arruzzolo
Relatore

On. Laura Cavandoli
Relatore

On. Monica Ciaburro
Relatore

Camera dei deputati

26/108/CR10b/C10

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI
LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, RECANTE NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO” (Ddl Caccia)**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide l’obiettivo di un’evoluzione della normativa di riferimento alla luce di un mutato contesto ambientale e gestionale intervenuto dall’approvazione della Legge 157 nel 1992. Le Regioni e le Province autonome si rendono disponibili per tutto il supporto necessario nella parte attuativa del provvedimento, stante la materia di diretta competenza regionale.

Dall’esame della proposta di legge non sono emerse proposte emendative al testo, salvo sottolineare qualche difficoltà di carattere gestionale e applicativo e la necessità di garantire e assicurare la competenza specifica delle Province autonome (clausola di salvaguardia).

Il testo propone una revisione strutturale della disciplina venatoria e della tutela della fauna in Italia, ridefinendo le competenze istituzionali, i mezzi consentiti (legalizzato l’uso di visori ottici e opto/elettronici), l’impianto sanzionatorio e le abilitazioni all’esercizio venatorio, rilasciate all’interno dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, vengono automaticamente equiparate a quella italiana.

Le principali novità introdotte riguardano innanzitutto il cambio di paradigma: il titolo della legge viene modificato sostituendo la formula originaria con «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio», introducendo quindi il termine “gestione” accanto a quello di “protezione” della fauna, proiettandosi quindi verso una gestione attiva della fauna anche in termini di biodiversità.

A questo proposito, viene stabilito che l’attività venatoria concorre, nei limiti di legge, alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema, inserendo inoltre il valore delle "tradizioni" tra i criteri di gestione. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e, nel rispetto dei limiti della norma deve essere programmato valorizzando le azioni necessarie a prevenire squilibri ecologici tra le specie, con modalità che concorrano alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema.

Il lupo viene rimosso dall’elenco delle specie particolarmente protette. Vengono inseriti l’oca selvatica e il piccione di città tra le specie cacciabili. Viene soppresso il limite fisso della prima decade di febbraio per la chiusura della caccia e rimosso l’obbligo tassativo di uniformarsi al parere dell’ISPRA. Inoltre, nei pressi degli aeroporti, la gestione per la sicurezza viene estesa a tutta la fauna selvatica e alle specie domestiche inselvatichite.

Da ultimo, viene rimosso il vincolo del "senza fini di lucro" per le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e aperta la possibilità di estendere il periodo venatorio nelle Aziende Agro-Turistico Venatorie (AATV) previa Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).

L’analisi del documento ha anche evidenziato alcune difficoltà gestionali e applicative, che potranno essere esaminate nel prosieguo dell’*iter* amministrativo, ribadendo la disponibilità e la collaborazione da parte delle Regioni e Province autonome.

A Impianti di cattura e richiami vivi (Artt. 4 e 5)

- I roccoli e le attività di cattura di uccelli da richiamo sono fermi da circa 20 anni; furono chiusi a seguito di una procedura di infrazione comunitaria. La loro eventuale riapertura esporrebbe lo Stato a nuove procedure di infrazione comunitarie.
- Vi sono altresì perplessità circa l'obbligo di consegnare il richiamo morto all'ente per la sostituzione, in quanto di difficile applicabilità a livello gestionale. Si propone di valutare di sostituire l'obbligo di presentazione fisica dei richiami vivi deceduti con procedure di *tracciamento digitale o autocertificazione*. L'attuale onere logistico e igienico-sanitario derivante dalla gestione delle carcasse presso gli uffici regionali appare anacronistico e inefficiente, laddove gli strumenti digitali già in uso garantiscono trasparenza e monitoraggio dei carnieri in tempo reale.
- Si condivide il trasferimento alle Regioni della disciplina autorizzatoria, ma si chiede di valutare che il numero massimo degli appostamenti fissi sia determinato dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale, in coerenza con la densità venatoria e con la tutela delle rotte di migrazione.

B Pianificazione territoriale e coordinamento (Art. 6)

- L'apertura generalizzata delle aree del demanio forestale dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici alla caccia programmata richiede cautela, la fruizione venatoria del demanio forestale deve rimanere rigorosamente subordinata a specifiche valutazioni ecologiche e a vincoli di sicurezza per le altre attività.
- Inoltre, l'esclusione delle Province crea frammentazione. Le Province sono la forma di governo più prossimo al territorio: la loro esclusione riduce la capacità di adattamento locale e la raccolta dati.
- Si condivide l'esigenza nazionale di garantire un monitoraggio rigoroso e il tempestivo adempimento degli obblighi eurounitari. Tuttavia, l'attuale formulazione del potere sostitutivo statale (intervento congiunto MASAF-MASE entro tre mesi) risulta sproporzionata e lesiva del principio di leale collaborazione, trattandosi di adempimenti a natura prevalentemente ricognitiva. Si propone di valutare di elevare il termine per l'esercizio del potere sostitutivo, garantendo alle Regioni il tempo congruo per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché di prevedere una procedura di confronto preventivo. Introdurre l'obbligo, prima della diffida formale, di una convocazione per verificare le cause del ritardo e concordare un piano di trasmissione.
- Sostituire la soglia certa del 40% con la formula generica "la maggior parte del territorio interessato" introduce un elemento di forte indeterminazione giuridica che rende complessa l'istruttoria amministrativa degli uffici regionali. Inoltre, l'innalzamento della quota rende estremamente difficile per le comunità locali e per i proprietari terrieri opporsi ai vincoli sui propri fondi, comprimendo la partecipazione e la concertazione democratica sul territorio.

C Forme di caccia esclusive (Artt. 7 e 19)

- Il mantenimento dell'obbligo di scelta in via esclusiva di una forma di caccia è funzionale alle attività di vigilanza venatoria. Una sua soppressione potrebbe aumentare la pressione venatoria, rendendo più complessa l'attività di vigilanza.

D Deroghe e prolungamento della stagione (Artt. 11 e 13)

- L'abolizione del limite fissato alla prima decade di febbraio per la chiusura della caccia potrebbe comportare la violazione diretta dell'Art. 7 della Direttiva Uccelli, poiché eliminare il limite del 10 febbraio significa colpire gli uccelli in migrazione pre-riproduttiva, minando la conservazione delle specie.

- Non si rilevano basi scientifiche riguardo la quantificazione fissa dei "500 metri" per la deroga sullo storno, con conseguente possibile esposizione a censure europee.

E Caccia su terreni innevati (Art. 15)

- Vengono sollevate perplessità sulla possibilità di autorizzare la braccata al cinghiale su terreni coperti di neve, ravvisando un grave pericolo per la sopravvivenza della piccola fauna stanziale.
- Si evidenzia altresì come la caccia su neve azzeri le possibilità di fuga degli animali, traducendosi in abbattimenti indiscriminati e non selettivi, contrari ai principi di gestione faunistica (es. uccisione di cuccioli o femmine gravide).

F Sciacallo dorato (Art. 2)

- Si evidenzia la necessità di eliminare lo sciacallo dorato dall'articolo 2 tra le "specie di fauna particolarmente protette", in considerazione del fatto che lo sciacallo dorato, al pari del lupo, dello stambecco e del camoscio, è inserito nell'allegato V della direttiva Habitat (92/43/CEE), che comprende le specie animali di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento possono essere oggetto di misure di gestione. Lo sciacallo dorato è una specie altamente adattabile che continua a espandersi stabilmente nel Nord Italia e, in particolare, sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, in linea con l'evoluzione osservata in numerosi Paesi dell'Europa centrale. L'incremento della sua presenza comporta una crescente interazione con le attività agricole e zootecniche e può determinare impatti sulla fauna selvatica e sugli allevamenti, in particolare di piccole dimensioni. Nel lungo periodo risulta pertanto opportuno poter disporre di adeguati strumenti di gestione della specie, da adottare, ove necessario, sulla base delle evidenze scientifiche e degli esiti del monitoraggio, come già avviene in numerosi Stati membri dell'Unione europea.

Roma, 23 luglio 2026.